



Comune di Tito

N. Protocollo : 0015423/2020

N. Ordinanza : OrdDec00075/2020

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ulteriori misure di prevenzione volte al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 sul territorio comunale. Uso obbligatorio mascherine

IL SINDACO

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che lo stato di emergenza è stato successivamente **prorogato fino al 15 ottobre 2020**, con delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **del 7 settembre 2020** con cui sono state prorogate **fino al 7 ottobre 2020** le misure adottate dal DPCM del 7 agosto tra cui l'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza, misura considerata, insieme al lavaggio delle mani, basilare per il contrasto del diffondersi del virus;

VISTE, altresì, le ordinanze del Presidente della Regione Basilicata n. 32 del 14 agosto e 33 del 07 settembre 2020;

DATO ATTO che il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (in SO n.24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178) ha disposto all'art. 18, comma 1, l'abrogazione del comma 2 dell'art. 3 del D.L. 19/2020

determinando di fatto il ripristino del potere di ordinanza dei sindaci che possono introdurre misure ulteriormente restrittive in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio;

RILEVATO che si registra sul territorio regionale una ripresa dei contagi e che anche sul territorio comunale si sono verificati episodi epidemiologici legati al Covid-19;

RITENUTO che la riapertura della scuola potrebbe determinare un incremento dei contagi;

DATO ATTO, altresì, che nell'ambito della riunione della COC del 29 settembre u.s., con la partecipazione della Polizia Locale e della Protezione Civile, è stata condivisa l'esigenza di adottare misure di maggiore prudenza in linea con quelle disposte a livello nazionale e regionale e di meglio disciplinare l'uso delle mascherine in tutte le situazioni in cui non risulta possibile rispettare il distanziamento sociale;

DATO ATTO che la principale via di trasmissione del virus, secondo l'OMS, in base ai dati attuali disponibili, è ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus;

RITENUTO, pertanto, di dover porre in essere comportamenti finalizzati a contrastare la diffusione della malattia e di interrompere i possibili contatti con contagiati asintomatici;

RITENUTO che la misura di contenimento di cui al presente provvedimento sia rispettosa del principio di adeguatezza e di proporzionalità, configurandosi come *necessaria misura di contenimento del rischio di contagio*;

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

EVIDENZIATO che la presente Ordinanza ha caratteristiche di urgenza ed è finalizzata alla tutela e salvaguardia della salute pubblica;

DATO ATTO che la presente determinazione è stata previamente trasmessa all'UTG di Potenza alla cortese attenzione del Prefetto, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 54, comma 1 lettera c);

DATO ATTO che, le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell'art. 3, co. 1, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

ORDINA

al fine di contrastare possibili contagi da Covid – 19 **l'utilizzo della mascherina senza alcuna limitazione di orario** da indossare correttamente coprendo naso e bocca, **dal 1° ottobre fino al 07 ottobre 2020 anche negli spazi aperti del territorio comunale maggiormente esposti al formarsi di assembramenti spontanei** tra cui: **parchi, spazi antistanti le chiese e le scuole, villa comunale**, e comunque **ogni qual volta non sia possibile garantire il distanziamento**

sociale fatta eccezione per i minori di anni 6 e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina.

Trattandosi di provvedimento adottato in attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 33/2020, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento verrà sanzionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del citato D.L. convertito con modificazioni nella L. 14 luglio 2020 n. 74 a cui integralmente si rinvia.

DISPONE

a) la notifica della presente Ordinanza:

- All'U.T.G. – Prefettura di Potenza – PEC: protocollo.prefpz@pec.interno.it

b) la trasmissione della presente Ordinanza, affinché ne abbiano piena e legale conoscenza:

- al Comando Stazione Carabinieri di TITO – PEC: tpz27508@pec.carabinieri.it;

- al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tito – PEC: fpz42692@pec.carabinieri.it;

- alla Polizia locale del Comune di Tito che informerà anche la locale unità di Protezione Civile

c) la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Tito: www.comune.tito.pz.it;

d) la divulgazione del medesimo provvedimento nei luoghi pubblici del territorio comunale, attraverso gli organi di informazione nonché sui social più seguiti e di immediatezza divulgativa rispetto al sito istituzionale, nonché sulle bacheche istituzionali installate sul territorio comunale

AVVERTE

- in attuazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, sezione di Potenza (*articolo 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034*), previa notifica a questa amministrazione, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.

ovvero, entro il medesimo termine;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione

Comune di Tito lì, 01/10/2020

IL SINDACO
GRAZIANO SCAVONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.